

intatta la questione; io ammetto ed accetto questa loro tesi: ma dimando se essa rimanga intatta nell'ammettere o nell'escludere, per ora, dal sedere in Parlamento i magistrati. Io credo che rimanga più facilmente intatta ove non siano ammessi. Veggo infatti che oggi si fanno già un'arma dell'essere già stati ammessi nella prima Legislatura; stimo perciò pericoloso il rinforzare con una nuova ammissione questa loro pretesa: se invece noi ne li allontaniamo, quando sarà portata al Parlamento questa decisione, vi avrà un antecedente in loro favore, ed un altro nella opposta sentenza; e perciò potrà dirsi veramente la questione intatta. (*Bravo! bravo!*)

Voglio poi specialmente ricordare al signor Jacquemoud, che, se la memoria non mi tradisce, esso votava un giorno in questo Parlamento, in occasione dell'incidente sul ministro Perrone, che noi non possiamo mai rivenire sulle proprie decisioni quando abbiamo ammesso un deputato, notate bene, anche quando per fatti in allora a noi non noti avessimo apertamente violata la legge. Ora il signor barone Jacquemoud vorrebbe forse prepararsi un altro antecedente? Vorrebbe egli forse il giorno che fosse portata qui la discussione sulla inamovibilità acquistata o non dai giudici, ove decisa venisse in senso negativo, poter dire che il Parlamento non può rivenire sulle sue decisioni, e che perciò i magistrati ammessi antecedentemente non potrebbero nella corrente legislatura essere esclusi? (*Bene! Bravo!*)

Conchiudo adunque nell'adottare la tesi degli accennati preopinanti, ma ne deduco una più logica conseguenza, diametralmente opposta a quella da essi dedotta, cioè che per lasciare intatta questa questione, che a giorni si dovrà decidere, dobbiamo, anche nostro malgrado, per ora allontanare i magistrati dal sedere in questa Camera. (*Bravo!*)

JACQUEMOUD G. L'honorable préopinant a mal compris mes paroles concernant l'élection à laquelle il fait allusion. J'ai dit que, lorsque le Parlement avait admis un député, quoi qu'il fût informé d'une circonstance qui pouvait rendre son élection douteuse, il ne pouvait plus annuler l'élection, à raison de cette même circonstance, parce qu'il y avait chose jugée à cet égard; mais si l'on découvre, ou s'il arrive après l'admission, quelque nouvelle circonstance qui puisse frapper l'élection de nullité, le Parlement a certainement le droit et il est de son devoir de la prononcer.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non intendo di prendere parte alla discussione: come deputato già mi occorre di manifestare la mia opinione, e quella che aveva come deputato, certamente non l'ho potuto mutare ora che sono ministro.

Farò tuttavia un'osservazione, per quanto riguarda il progetto di legge che intendo proporre alla Camera, tosto che sarà formato dalla Commissione che venne testé istituita. Intendo rispondere agli argomenti che si vogliono trarre da questo progetto.

Il progetto mira a stabilire l'inamovibilità considerata in se stessa e pei diritti che può avere il magistrato al cospetto del potere esecutivo. Sotto questo aspetto la questione non può essere che discussa dal Parlamento, ossia dalla Camera dei deputati e dal Senato, indi sanzionata dal potere esecutivo. Ed è perciò che deve prendersi il progetto nelle forme ordinarie della legge. Ma altro è la questione dell'inamovibilità in se stessa, e pel diritto che in forza di essa può avere la magistratura dinanzi al potere esecutivo, altro è l'inamovibilità considerata rispetto alla questione dell'eleggibilità dei magistrati. Siccome la Camera dei deputati è giudice superiore di questa questione, ad essa sola si appartiene il definirli, e qualunque sia la decisione che la Camera prenda,

certamente non credo che possa influire sulla questione dell'inamovibilità in se stessa, e sui diritti che la magistratura può avere dinanzi al potere esecutivo.

DEGIORGI. Uno fra gli onorevoli preopinanti il quale perorò in senso favorevole all'inamovibilità giudiziale ha si può dire quasi esaurito il soggetto; quanti sono gli argomenti che ha fatto valere per sostenere il proprio assunto!

Non credo però che la sua opinione sia la più vera e la più giusta, e per dimostrarlo io passerò ad esaminare le principali ragioni che formano la difesa del suo sistema.

Diss'egli in primo luogo che la lettera dello Statuto è piuttosto favorevole che contraria all'inamovibilità da lui sostenuta.

Ma in qual parte dello Statuto può mai trovare appoggio una simile asserzione? Forse nell'articolo 69 dello Statuto medesimo? No certo, perchè quest'articolo dichiara semplicemente che i giudici, tranne quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni d'esercizio di funzioni, e non dice in alcuna maniera qual sia il triennio di cui ha inteso parlare, se cioè debba essere anteriore o posteriore allo Statuto.

Nè giova meglio ricorrere, come si è fatto, alla disposizione del successivo articolo 70, non somministrando esso, a mio avviso, migliore ragione di decidere la questione. È un'erronea interpretazione quella di dire che quest'articolo ha tratto al personale della magistratura, quasi che si fossero voluti censurare nella loro carica tutti i giudici che funzionavano al tempo che venne promulgato lo Statuto. L'articolo ha inteso solo di parlare dell'organizzazione giudiziaria quale esisteva a tal epoca non già per rapporto alle persone giudicanti, sibbene per rapporto alle giurisdizioni che allora erano in vigore, quali ha voluto che non potessero essere immutate se non per via di una apposita legge, siccome letteralmente risulta dalla seconda parte dell'articolo in discorso in cui è detto che: « non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. »

Il solo articolo di legge che, considerato letteralmente, può decidere la questione, non è nello Statuto che bisogna cercarlo, ma piuttosto nella dichiarazione dell'otto febbraio che lo ha preceduto, dappoiché dicendosi ivi all'articolo 13 che i giudici sarebbero stati inamovibili dopo che avessero esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi, è chiaro che si è voluto subordinare l'acquisto dell'inamovibilità ad una condizione di tempo futuro, il che serve a dimostrare che il triennio prescritto dallo Statuto vuol misurarsi soltanto dall'epoca della sua promulgazione.

Si è creduto d'indebolire la forza delle risultanze che presenta la lettera di questa dichiarazione dicendo che essa è un atto anteriore allo Statuto e distinto dal medesimo. Ma come mai non si è riflettuto che questa regia dichiarazione essendo stata appunto emanata per far conoscere anticipatamente le basi dello Statuto che poco dopo è stato pubblicato, si riattacca necessariamente con quest'ultimo, di cui non è in sostanza che l'espressione succinta e fedele, siccome lo dimostrano i vari articoli di cui si compone, e che per ciò stesso è l'atto legislativo il più proprio a far conoscere la vera intenzione del legislatore in ordine al punto di controversia che si discute?

Si disse ancora che se lo scopo del legislatore nell'esigere un triennio d'esercizio di funzioni si fu quello di poter conoscere i giudici che per le loro qualità personali potevano essere meritevoli della prerogativa dell'inamovibilità, niente ostava a questo scopo che fossesi conferita l'inamovibilità anche a coloro di essi che già da tre anni prima dello Statuto avevano esercitate le funzioni della loro carica, perchè per ragione